

OCCUPAZIONE LEGITTIMA DI BENI PRIVATI PER PUBBLICA UTILITÀ

rassegna di
giurisprudenza
2005-2020

OCCUPAZIONE LEGITTIMA DI BENI PRIVATI PER PUBBLICA UTILITÀ

rassegna di giurisprudenza
2005-2020

Abstract: la presente opera è una raccolta, organizzata in una classificazione tematica, di sintesi giurisprudenziali in materia di OCCUPAZIONE LEGITTIMA PER PUBBLICA UTILITÀ di terreni privati elaborate dalla redazione della rivista giuridica Esproprioonline.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni da 2005 a 2020. Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono. Dall'opera rimangono escluse le questioni riguardanti l'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE, che sono trattate in altro prodotto.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2021 Exeo S.r.l. Tutti i diritti riservati. Le sintesi, quando costituiscono una rielaborazione originale delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle sintesi costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore..**

Edizione: febbraio 2021 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: espropriazione per pubblica utilità - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-306-9 - codice: JRE169 - nic: 380 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 34841/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova

doverosa notificazione (Consiglio Stato sez. V, 11 gennaio 1999, n. 1758). Ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, non equivale, pertanto, a piena conoscenza del provvedimento disciplinare l'avviso di deposito di quest'ultimo (Consiglio di Stato sez. V 10 marzo 1999 n. 227).»

TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n.778 del 17/05/2005 - Relatore: Achille Sinatra - Presidente: Calogero Adamo

Sintesi: I proprietari possono ricorrere avverso il decreto di occupazione d'urgenza.

Estratto: «qualora l'oggetto del loro diritto sia interessato da un provvedimento che ha l'effetto di privarli del suo possesso (attributo fondamentale della facoltà di godimento), come è l'occupazione d'urgenza, gli attuali proprietari, che reputino illegittimo tale esercizio del potere da parte dell'Amministrazione, hanno interesse a che tale atto venga annullato, al fine di potere continuare a godere in modo pieno ed esclusivo del bene, sino al giorno in cui non venga meno il loro diritto per effetto del provvedimento espropriativo»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECRETO DI OCCUPAZIONE --> PER ASSENZA CONTRADDITTORIO PRIMA DELLA P.U.

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.5723 del 10/05/2005 - Relatore: Mariangela Caminiti - Presidente: Carlo d'Alessandro

Sintesi: È possibile impugnare un decreto di occupazione per carenza del presupposto di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità, quando quest'ultima non sia stata preceduta dal giusto procedimento.

Estratto: «la comunicazione dell'avvio del procedimento deve precedere la dichiarazione di pubblica utilità, ancorché implicita, dell'opera. La stessa Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha specificato che la dichiarazione di pubblica utilità "ha come effetto quello di sottoporre il bene al regime di espropriabilità, determinando l'affievolimento del diritto di proprietà e ponendosi come presupposto dell'espropriazione. Essa, pertanto, incidendo direttamente sulla sfera giuridica del proprietario, è immediatamente lesiva e, come tale, viene comunemente ritenuta autonomamente impugnabile. In termini procedurali, pertanto, la dichiarazione di pubblica utilità non è un subprocedimento del procedimento espropriativo, ma è un procedimento autonomo, che si conclude con un atto di natura provvedimentale, immediatamente impugnabile. Pertanto, la tesi secondo cui la norma sull'avviso di procedimento non si applicherebbe alla dichiarazione di pubblica utilità implicita equivale ad espungere dall'ambito del giusto procedimento, fuori dai casi previsti dalla legge, un procedimento amministrativo autonomo" (cfr. ex multis Cons. Stato, A.P. n. 14 del 15.9.99; in tal senso anche, Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2002, n.1562; C.G.A. Regione Sicilia, 20 gennaio 2003, n.22; Tar Campania, Napoli, 12 novembre 2003, n.13493). In particolare, la ratio sottesa alle norme in tema di garanzie partecipative è connessa all'attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e rappresenta lo strumento mediante il quale il cittadino, con apposite osservazioni, può intervenire nel processo decisionale della P.A., fornendole gli elementi di

conoscenza e di valutazione occorrenti ad orientare correttamente le scelte amministrative e ad adottare, quindi, un “giusto provvedimento”, idoneo a contemperare gli opposti interessi pubblici e privati in gioco (così, Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2003, n.6631). (..) La conseguenza è che l’occupazione delle aree in esame è illecita per carenza del fondamentale presupposto di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità delle opere realizzande e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori; manca in radice il titolo che consenta all’Amministrazione di apprendere i suoli di proprietà privata per destinarli alla realizzazione delle previsioni del piano ASI scaduto.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECRETO DI OCCUPAZIONE --> PER ASSENZA PARTICOLARE URGENZA

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.935 del 21/07/2020 - Relatore: Igor Nobile - Presidente: Nicola Durante

Sintesi: Le censure relative all’insussistenza dell’urgenza in sede di adozione di un decreto di occupazione ex art. 22-bis tues impongono l’impugnazione tempestiva della dichiarazione di pubblica utilità qualora la stessa richiami il concetto di urgenza (es. dichiarando contestualmente l’urgenza e indifferibilità delle opere), venendosi a creare un legame di dipendenza, anche sotto il profilo dell’urgenza, fra dichiarazione di pubblica utilità e decreto di occupazione.

Estratto: «Come ha chiarito la univoca giurisprudenza, la dichiarazione di pubblica utilità non costituisce atto meramente preparatorio del procedimento espropriativo, rappresentando invece atto presupposto della procedura, dotato di autonoma lesività (in tal senso, v. Consiglio di Stato, 22.12.2014, n.6280). La mancata impugnazione della stessa, come avvenuto nella fattispecie in esame, pur non precludendo in astratto la possibilità di interporre impugnazione nei confronti di atti successivi inseriti nella sequenza espropriativa (v., Tar Catanzaro, 29.8.2018, n.1557), rende tuttavia non ammissibili successivamente quelle censure dirette a contestare scelte attuative di previsioni contenute nella dichiarazione di pubblica utilità (con riguardo al rapporto fra mancata impugnazione della dichiarazione e decreto di occupazione, v., Tar Catanzaro, 5.3.2011, n.312; Tar Molise, 31.10.2012, n.608, in cui si afferma che l’impugnazione avverso il decreto di occupazione è carente di interesse laddove non sia stata preceduta dall’impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità, la quale si pone come atto prodromico della procedura adottata dalla p.a., fondante il potere ablatorio, essendo viceversa l’occupazione d’urgenza atto meramente esecutivo).Condividendo le argomentazioni palesate dal predetto orientamento giurisprudenziale, il Collegio osserva che le censure relative all’insussistenza dell’urgenza imponevano l’impugnazione tempestiva della dichiarazione di pubblica utilità. Il decreto impugnato, relativo all’occupazione d’urgenza, richiama infatti la citata delibera n.25 del 25.3.2013, contenente la dichiarazione di pubblica utilità. Quest’ultima, a sua volta, richiama in due punti il concetto di urgenza: laddove dà atto della dichiarazione di urgenza e indifferibilità delle opere, e nel punto in cui prevede l’immediata eseguibilità della delibera, “vista l’urgenza”.La delibera richiama inoltre esplicitamente l’esistenza dei finanziamenti (fondi AGC Turismo e Beni Culturali della Regione Campania) e, come già osservato in sede cautelare, il rischio di perdere detti finanziamenti costituisce una ragione di urgenza

qualificata in re ipsa, talché può dirsi obiettivamente sussistente la situazione di urgenza, in forza di quanto evidenziato nella stessa delibera n.25 del 25.3.2013.È innegabile pertanto il legame di dipendenza, anche sotto il profilo dell'urgenza, fra dichiarazione di pubblica utilità e decreto di occupazione; d'altra parte, gli stessi ricorrenti non hanno palesato alcuna ragione specifica per fare ritenere l'occupazione lesiva ex sé, censurando (solo in astratto ed essenzialmente sotto il profilo motivazionale) la supposta carenza dell'urgenza.»

TAR VENETO, SEZIONE I n.1550 del 12/12/2012 - Relatore: Claudio Rovis - Presidente: Bruno Amoroso

Sintesi: Qualora dell'urgenza dell'avvio dei lavori e della conseguente necessità di procedere all'occupazione ai sensi dell'art. 22 bis del DPR n. 327/2001 si sia dato atto già nel provvedimento di approvazione del progetto definitivo, la censura con cui si contesta la sussistenza del presupposto della particolare urgenza necessario ai fini dell'occupazione dei terreni deve essere svolta in sede di impugnazione di quel provvedimento, con conseguente tardività se proposta avverso il decreto di occupazione.

Estratto: « 6.- Con l'ultima censura, anch'essa formulata solo nel ricorso n. 972/2012, i ricorrenti contestano la sussistenza del presupposto della particolare urgenza necessario ai fini dell'occupazione dei terreni prima dell'adozione del decreto di esproprio.La censura è inammissibile, prima ancora che infondata: inammissibile (per tardività) perché dell'urgenza dell'avvio dei lavori e della conseguente necessità di procedere all'occupazione ai sensi dell'art. 22 bis del DPR n. 327/2001 s'era dato atto già nel provvedimento n. 97/2009 di approvazione del progetto definitivo, e quindi tale censura doveva essere svolta in sede di impugnazione di quel provvedimento (mentre è stata introdotta soltanto con il ric. 972/2012); infondato perché le ragioni dell'urgenza risultano chiaramente evidenziate nell'impugnato decreto n. 2/2012 "per relationem" all'istanza 5.4.2012 del responsabile del procedimento espropriativo, in atti.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECRETO DI OCCUPAZIONE --> SCELTA TRA OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.10362 del 06/05/2009 - Relatore: Salvatore Salvago - Presidente: Paolo Vittoria

Sintesi: I vizi relativi alla scelta di sottoporre i terreni già assoggettati a vincolo preordinato all'espropriazione ed a dichiarazione di P.U., ad occupazione permanente per la realizzazione dell'opera pubblica ex art. 22 bis DPR 327/2001, piuttosto che ad altro di natura temporanea ex art. 49 TU, non possono essere fatti valere nei confronti del provvedimento di occupazione, sindacabile unicamente per la mancanza dei presupposti prescritti dal citato art. 22 bis, bensì nei confronti dei provvedimenti impositivi del vincolo e comportanti dichiarazione di PU, che ai beni medesimi hanno attribuito funzione strumentale alla realizzazione dell'opera pubblica piuttosto che quella peculiare dell'art. 49 TU.

OCCUPAZIONE --> DECRETO DI OCCUPAZIONE ART. 71 L. 2359/1865 --> INDICAZIONE AREE

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.1615 del 18/03/2015 - Relatore: Paolo Marotta -
Presidente: Luigi Domenico Nappi

Sintesi: Legittimo è il decreto di occupazione che contenga, nella parte dispositiva, un espresso rinvio, con riguardo all'individuazione degli immobili, al provvedimento con cui è stato disposto il deposito presso la Segreteria del Comune della perizia tecnica di stima, dell'elenco ditte e del piano particellare grafico dell'opera de qua.

Estratto: «Infine, con riguardo alla mancata individuazione degli immobili da assoggettare ad occupazione, il Collegio rileva che il decreto di occupazione contiene, nella parte dispositiva, un espresso rinvio, con riguardo alla individuazione degli immobili, al decreto n. 156 dell'11 maggio 2007, con il quale il Coordinatore dell'Area generale di coordinamento trasporti e viabilità ha disposto il deposito presso la Segreteria del Comune della perizia tecnica di stima, dell'elenco ditte e del piano particellare grafico dell'opera de qua.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.3802 del 08/07/2014 - Relatore: Paolo Marotta -
Presidente: Luigi Domenico Nappi

Sintesi: Legittimo è il decreto di occupazione cui risulti allegato il piano particellare di esproprio nel quale è indicata chiaramente la porzione dei terreni interessati dalla procedura espropriativa.

Estratto: «I ricorrenti contestano poi la legittimità del decreto sindacale del 2 dicembre 1988 n. 10673, con il quale veniva disposta la occupazione temporanea d'urgenza delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera, in quanto non sarebbe stata indicata con esattezza la porzione interessata all'esproprio (mq 1.600) rispetto alla superficie totale della particella (mq 2.106).La censura è priva di fondamento, in quanto al predetto decreto è allegato il piano particellare di esproprio nel quale è indicata chiaramente la porzione della particella 1163 interessata dalla procedura espropriativa.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.3019 del 08/06/2007 - Relatore: Carlo Deodato -
Presidente: Carlo Saltelli

Sintesi: Non sussiste incertezza circa l'esatta consistenza della porzione di terreno oggetto dell'occupazione provvisoria e di quella colpita dall'occupazione definitiva, qualora nel piano particellare trasmesso alla parte interessata come allegato all'avviso per la redazione dello stato di consistenza, siano state puntualmente distinte, in quanto evidenziate con diverse colorazioni, la superficie destinata ad essere occupata in via temporanea e quella destinata ad essere occupata in via definitiva, oltre che precisate suddette porzioni con la individuazione degli esatti confini.

Estratto: «Seguendo l'ordine argomentativo articolato nell'atto d'appello (parzialmente diverso da quello seguito nel ricorso di primo grado), occorre principiare dall'esame della censura con cui la Elettromeccanica insiste nel sostenere l'illegittimità della procedura per

effetto dell'incertezza circa l'esatta consistenza della porzione di terreno oggetto dell'occupazione provvisoria e di quella colpita dall'occupazione definitiva. Si assume, in sostanza, che l'asserita indeterminatezza del perimetro delle aree occupata in via temporanea ed in via definitiva determina l'invalidità del gravato atto conclusivo della procedura occupativa. Il motivo è infondato in fatto. Al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, emerge, infatti, per tabulas (ma la circostanza non viene, comunque, contestata) che nel piano particellare trasmesso all'interessata come allegato all'avviso per la redazione dello stato di consistenza erano state puntualmente distinte, in quanto evidenziate con diverse colorazioni, la superficie destinata ad essere occupata in via temporanea e quella destinata ad essere occupata in via definitiva, sicché la presunta e presupposta indecifrabilità dell'oggetto della procedura, sulla quale si fonda la censura in esame, risulta smentita dalla predetta allegazione documentale. Né vale obiettare che la tavola trasmessa alla parte privata non consentiva, in quanto fotocopia in bianco e nero dell'originale, di distinguere, con esattezza, le aree colpite dalle diverse fasi della procedura, atteso che l'Amministrazione ha adempiuto al suo obbligo di precisare e di individuare gli esatti confini degli atti di occupazione, che l'onere di verificare questi ultimi dati, mediante la consultazione dell'originale del piano particellare, gravava sul soggetto proprietario e che l'omesso assolvimento di quest'ultimo (da imputarsi esclusivamente al privato) non implica in alcun modo un vizio della procedura.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.6980 del 22/03/2007 - Relatore: Salvatore Salvago
- Presidente: Giovanni Losavio

Sintesi: I fondi oggetto dell'occupazione temporanea sono esclusivamente quelli individuati nel decreto che, per il necessario collegamento tra gli artt. 20 e 10 della L. n. 865/1971, deve contenere l'indicazione anche catastale delle aree da espropriare nonché la loro estensione (oppure un apposito allegato che le riporti), a nulla rilevando eventuali discordanze derivanti da atti di consistenza e di immissione in possesso nonché le modificazioni relative alla proprietà degli immobili intervenute nelle more, che interessano soltanto la titolarità (attiva) del rapporto a percepire l'indennità.

Estratto: «Ma l'indissolubile collegamento tra il decreto di occupazione e la relativa indennità riguarda anche il contenuto del provvedimento, in quanto: a) pure i soggetti del procedimento ablativo vanno individuati in base ad esso nel senso che il soggetto occupante, è soltanto quello a cui favore il decreto è stato emesso, ed il proprietario destinatario dell'ablazione temporanea (cui può essere liquidata l'indennità ex L. n. 865 del 1971, art. 20) è parimenti quello indicato nel provvedimento in danno del quale avviene la compressione del diritto dominicale e la sottrazione del diritto reale di uso; b) i fondi oggetto dell'occupazione temporanea sono esclusivamente quelli individuati nel decreto che per il necessario collegamento tra la L. n. 865 del 1971, artt. 20 e 10 deve contenere l'indicazione anche catastale delle aree da espropriare nonché la loro estensione (oppure un apposito allegato che le riporti); sicché per determinarle deve farsi riferimento soltanto al decreto di occupazione d'urgenza: a nulla rilevando eventuali discordanze derivanti da atti di consistenza e di immissione in possesso nonché le modificazioni relative alla proprietà degli immobili intervenute nelle more, che interessano soltanto la titolarità (attiva) del rapporto a percepire l'indennità (Cass. 3740/2004; 117/2004; 3740/2004).»

OCCUPAZIONE --> DECRETO DI OCCUPAZIONE ART. 71 L. 2359/1865 --> INDICAZIONE INDENNITÀ

TAR VENETO, SEZIONE I n.681 del 18/07/2017 - Relatore: Pietro De Berardinis - Presidente: Maurizio Nicolosi

Sintesi: Il decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, tanto nella disciplina della l. n. 2359/1865, quanto in quella successiva, non richiede la contestuale determinazione della relativa indennità, che può avvenire successivamente insieme alla liquidazione dell'indennità espropriativa, sicché la mancata indicazione dell'indennità di occupazione non rende illegittimo il relativo provvedimento.

Estratto: «Ancora, è destituito di fondamento il sesto motivo, incentrato sull'omessa indicazione, nel decreto impugnato, dell'indennità di occupazione dovuta. Secondo la giurisprudenza, infatti, il decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, tanto nella disciplina della l. n. 2359/1865, quanto in quella successiva, non richiede la contestuale determinazione della relativa indennità, che può avvenire successivamente insieme alla liquidazione dell'indennità espropriativa, sicché la mancata indicazione dell'indennità di occupazione non rende illegittimo il relativo provvedimento (v. C.d.S., Sez. IV, 25 marzo 2003, n. 1545). Invero, l'omessa menzione dell'indennità per l'occupazione temporanea non costituisce vizio idoneo a determinare l'illegittimità del decreto d'occupazione d'urgenza, poiché la legittimità dei provvedimenti ablatori non è inficiata dall'assenza di menzione delle relative indennità, essendo l'emanazione dei predetti atti autoritativi completamente sganciata da queste ultime (cfr. C.d.S., Sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2797; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 9 novembre 2007, n. 3808).»

TAR MARCHE n.564 del 17/10/2016 - Relatore: Giovanni Ruiu - Presidente: Maddalena Filippi

Sintesi: Non rende invalida la proroga dell'occupazione d'urgenza, la mancata previsione dell'indennità di occupazione, dato che la determinazione dell'indennità di occupazione d'urgenza è questione di tipo squisitamente patrimoniale ed economica che perciò stesso esula dagli aspetti di legittimità del decreto di occupazione.

Estratto: «2.3 Con riguardo alla dedotta mancanza dell'urgenza e al difetto di motivazione, il provvedimento impugnato è motivato essenzialmente con riferimento alla dichiarazione di pubblica utilità e alla necessità di eseguire lavori, riferimento che appare più che sufficiente a soddisfare i requisiti di motivazione dell'atto. Difatti, essendo il decreto di occupazione d'urgenza è un atto meramente attuativo rispetto al provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dei lavori, l'urgenza e l'indifferibilità degli stessi sono qualità conseguenti all'approvazione del progetto definitivo (ed alla conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell'opera) e non vengono meno neppure nell'ipotesi in cui intercorra un elevato lasso di tempo fra l'approvazione del progetto e l'emanazione del decreto di occupazione d'urgenza. Inoltre non sussiste un obbligo di particolare motivazione in ordine ai provvedimenti di proroga dell'occupazione d'urgenza, essendo sufficiente la prospettazione della necessità di avere a disposizione un maggiore tempo per il perfezionamento della procedura espropriativa, coerentemente del resto con il principio secondo cui il carattere latamente discrezionale della fissazione del termine massimo di occupazione del bene soggetto ad

esproprio esonera l'amministrazione procedente dal dovere di una specifica motivazione (Cons. Stato IV, 11.11.2014 n. 5520).2.4 Infine, non rende invalida la proroga la mancata previsione dell'indennità di occupazione, dato che la determinazione dell'indennità di occupazione d'urgenza è questione di tipo squisitamente patrimoniale ed economica che perciò stesso esula dagli aspetti di legittimità del decreto di occupazione (Cons. Stato, IV 31.3.2012 n. 1909).»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.1615 del 18/03/2015 - Relatore: Paolo Marotta - Presidente: Luigi Domenico Nappi

Sintesi: Per pacifica giurisprudenza, l'indicazione dell'ammontare della indennità provvisoria è requisito di legittimità del solo decreto di esproprio, e non anche del decreto di occupazione di urgenza o dell'atto di approvazione del progetto e della dichiarazione di pubblica utilità.

Estratto: «Per pacifica giurisprudenza, poi, l'indicazione dell'ammontare della indennità provvisoria è requisito di legittimità del solo decreto di esproprio, e non anche del decreto di occupazione di urgenza o dell'atto di approvazione del progetto e della dichiarazione di pubblica utilità (Consiglio di Stato, sez. IV, 19 giugno 2006 n. 3617).»

TAR CALABRIA, SEZIONE I CATANZARO n.1339 del 01/08/2014 - Relatore: Raffaele Tuccillo - Presidente: Giovanni Iannini

Sintesi: Il pagamento dell'indennità di occupazione non costituisce un presupposto attinente la legittimità del decreto di occupazione, ma riguarda la sua esecuzione, con la conseguenza che l'eventuale inadempimento alle previsioni in oggetto non è idoneo a incidere sulla legittimità della procedura.

Estratto: «3. Parte ricorrente impugna ancora il provvedimento per violazione dell'art. 2 del decreto di occupazione per la mancata corresponsione dell'indennità di occupazione. Il motivo di ricorso in oggetto non può trovare accoglimento. Occorre considerare che il pagamento dell'indennità in questione non costituisce un presupposto attinente la legittimità del provvedimento, ma riguarda la sua esecuzione, con la conseguenza che l'eventuale inadempimento alle previsioni in oggetto non è idoneo a incidere sulla legittimità della procedura.»

TAR VENETO, SEZIONE I n.1111 del 01/08/2014 - Relatore: Alessio Falferi - Presidente: Bruno Amoroso

Sintesi: La mancata contestuale determinazione dell'indennità di occupazione nel decreto prefettizio di occupazione non rappresenta elemento di legittimità del decreto stesso in base alla disciplina applicabile, razione temporis (legge n. 2359/1865, legge n. 865/1971).

Estratto: «Invero, a prescindere dalla considerazione che il piano parcellare d'esproprio, allegato al provvedimento di occupazione impugnato, prevedeva, indicandone i criteri di determinazione, sia l'indennità di espropriazione offerta sia quella definitiva, si osserva – ricordando che esula dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella del giudice

ordinario ogni domanda intesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge - che la mancata contestuale determinazione dell'indennità di occupazione nel decreto prefettizio di occupazione non rappresenta(va) elemento di legittimità del decreto stesso in base alla disciplina applicabile, *ratione temporis*, al caso in discussione (legge n. 2359/1865, legge n. 865/1971).»

TAR PIEMONTE, SEZIONE I n.1127 del 26/06/2014 - Relatore: Paola Malanetto - Presidente: Silvana Bini

Sintesi: È pacifico in giurisprudenza che la copertura finanziaria non costituisce parametro di legittimità del decreto di occupazione d'urgenza.

Estratto: «Con l'ultimo motivo di ricorso si contesta che la delibera n. 280/2002 non recherebbe le prescritte coperture finanziarie. La censura è palesemente infondata, essendo pacifico in giurisprudenza che la copertura finanziaria non costituisce parametro di legittimità di siffatta tipologia di atto. In definitiva ritiene il collegio che il decreto di occupazione d'urgenza risultasse immune dalle censure mosse.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.1616 del 18/03/2010 - Relatore: Anna Leoni - Presidente: Armando Pozzi

Sintesi: Il decreto di occupazione d'urgenza non richiede, ai fini della sua legittimità, la contestuale determinazione dell'indennità, che può invece essere contenuta in un atto distinto; ciò trova infatti giustificazione nelle stesse ragioni di urgenza e nella durata temporanea dell'atto in questione.

Estratto: «6. Con il sesto motivo di ricorso gli appellanti sostengono che la delibera di approvazione del progetto, cui consegue la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, non sarebbe accompagnata dalla determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione ex art. 11 L. n. 865 del 1971. La censura non può essere condivisa. Invero, per consolidata giurisprudenza il decreto di occupazione d'urgenza non richiede, ai fini della sua legittimità, la contestuale determinazione dell'indennità, che può invece essere contenuta in un atto distinto e successivo (C.d.S., sez. IV, 10 aprile 1998, n. 562); ciò trova infatti giustificazione nelle stesse ragioni di urgenza e nella durata temporanea dell'atto in questione (Cons. St., IV, n. 2909/2002, cit.).»

TAR EMILIA ROMAGNA, SEZIONE I BOLOGNA n.1622 del 25/02/2010 - Relatore: Grazia Brini - Presidente: Calogero Piscitello

Sintesi: La determinazione dell'indennità di occupazione d'urgenza può essere effettuata in epoca successiva al provvedimento di occupazione, che quindi può legittimamente limitarsi solo a prevederla.

Estratto: «È infondata anche la censura sull'assenza del finanziamento, in quanto è agli atti la concessione del mutuo 27.1.1994 da parte della Cassa Depositi e Prestiti (doc.6 Comune). IV. Quanto al decreto di occupazione di urgenza, esso è atto di mera attuazione del

provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori (Consiglio Stato, IV, 8.6.2007, n. 2999), ed è legittimamente vincolato dalle valutazioni discrezionali compiute in tale sede. Infine, per costante giurisprudenza (Consiglio Stato sez. IV, 25 marzo 2003 n. 1545), la determinazione dell'indennità di occupazione d'urgenza può essere effettuata in epoca successiva al provvedimento di occupazione, che quindi può legittimamente limitarsi solo a prevederla, come appunto è avvenuto nel caso di specie (fermo restando che appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie mancato pagamento al soggetto espropriato dell'indennità per mancato godimento del terreno oggetto del procedimento ablatorio durante il periodo di legittima occupazione dello stesso: T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 1 aprile 2008, n. 1718; T.A.R. Basilicata Potenza, 27 dicembre 2007, n. 868).»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE IV MILANO n.5001 del 11/11/2009 - Relatore: Ugo De Carlo - Presidente: Adriano Leo

Sintesi: La mancata quantificazione dell'indennità di occupazione non è requisito di legittimità del decreto; ciò in quanto è la legge che precisa quale sono i criteri su cui fondare la quantificazione dell'indennità che può essere calcolata in concreto solo ex post quando la stessa è venuta meno o per perfezionamento della procedura espropriativa o per la sua trasformazione in occupazione illegittima che dà diritto al risarcimento del danno e non all'indennità.

Estratto: «Il nono motivo censura la mancata quantificazione dell'indennità di occupazione, ma ciò non è necessario perché è la legge che precisa quale sono i criteri su cui fondare la quantificazione dell'indennità che può essere calcolata in concreto solo ex post quando la stessa è venuta meno o per perfezionamento della procedura espropriativa o per la sua trasformazione in occupazione illegittima che dà diritto al risarcimento del danno e non all'indennità.»

TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n.1525 del 25/09/2009 - Relatore: Maria Barbara Cavallo - Presidente: Nicolò Monteleone

Sintesi: Rispetto all'occupazione "d'urgenza", le formalità di legge, ivi compresa la determinazione dell'indennità di esproprio, sono logicamente successive, essendo l'occupazione stessa completamente sganciata dal procedimento di calcolo e corresponsione dell'indennità.

Estratto: «5. Palesemente infondato è anche il terzo motivo. L'art. 48 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, vigente all'epoca dei fatti, antepone il pagamento dell'indennità di esproprio rispetto alla "occupazione" dei beni. Evidentemente la norma non riguarda l'occupazione "d'urgenza", che è oggetto del presente giudizio, rispetto alla quale le formalità di legge, ivi compresa la determinazione dell'indennità di esproprio, sono logicamente successive, essendo l'occupazione d'urgenza completamente sganciata dal procedimento di calcolo e corresponsione dell'indennità (Cons. Stato, sez. IV, 02 ottobre 2006, n. 5774).»

TAR CALABRIA, SEZIONE II CATANZARO n.818 del 24/07/2009 - Relatore: Anna Maria Verlengia - Presidente: Vincenzo Fiorentino

Sintesi: Il decreto di occupazione di urgenza preordinato all'espropriazione, tanto nella disciplina della legge 25.6.1865, n. 2359, quanto nelle successive, non richiede la contestuale determinazione della relativa indennità che può avvenire successivamente insieme alla liquidazione dell'indennità espropriativa; pertanto la mancata determinazione dell'indennità nel decreto di occupazione di urgenza non rende illegittimo il relativo provvedimento.

Estratto: «Va rigettata, perché infondata, anche la terza ed ultima censura con la quale si deduce l'illegittimità dei decreti di occupazione per omessa indicazione delle indennità provvisorie. Per giurisprudenza consolidata, alla quale il Collegio ritiene di aderire, il decreto di occupazione di urgenza preordinato all'espropriazione, tanto nella disciplina della legge 25.6.1865, n. 2359, quanto nelle successive, non richiede la contestuale determinazione della relativa indennità che può avvenire successivamente insieme alla liquidazione dell'indennità espropriativa; pertanto la mancata determinazione dell'indennità di esproprio nel decreto di occupazione di urgenza non rende illegittimo il relativo provvedimento (v. Cons. di St. sez. IV, 25.3.2003, n. 1545; nello stesso senso anche Cons. di St. sez. IV, 22.9.2003, n. 5395 e più di recente Tar Toscana III 555/07).»

TAR LAZIO, SEZIONE I ROMA n.9642 del 05/11/2008 - Relatore: Silvia Martino - Presidente: Giorgio Giovannini

Sintesi: La determinazione dell'indennità non costituisce elemento essenziale del provvedimento d'occupazione d'urgenza.

Estratto: «3. Devono infine essere respinti anche i motivi aggiunti, con cui viene dedotta la nullità del decreto di occupazione d'urgenza per essere stata, l'indennità di espropriazione, determinata secondo i criteri stabiliti da norme successivamente dichiarate incostituzionali (sentenza n. 348 del 2007). È noto infatti che la determinazione dell'indennità non costituisce elemento essenziale del provvedimento d'occupazione d'urgenza (Cons. St., sez. IV, 29 febbraio 2008, n. 790). Ad ogni buon conto, non appare inutile ricordare che le controversie riguardanti "la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa" appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (art. 53, comma 3, d.P.R. n. 327/2001).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.790 del 29/02/2008 - Relatore: Luigi Maruotti - Presidente: Costantino Salvatore

Sintesi: La determinazione dell'indennità non costituisce un elemento essenziale del provvedimento con cui è disposta l'occupazione d'urgenza.

Estratto: «Ancora avverso l'ordinanza di occupazione d'urgenza, l'appellato ha dedotto che essa avrebbe dovuto determinare l'indennità spettante. Tale censura va dichiarata in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, poiché le questioni concernenti la spettanza dell'indennità rientrano nell'ambito della giurisdizione civile), e in parte infondata, perché la determinazione dell'indennità non costituisce un elemento essenziale del provvedimento (Sez. IV, 10 aprile 1998, n. 562; Cons. giust. Amm., 29 dicembre 1989, n. 484).»

TAR TOSCANA, SEZIONE III n.555 del 03/04/2007 - Relatore: Filippo Musilli - Presidente: Giuseppe Di Nunzio

Sintesi: Per consolidata giurisprudenza il decreto di occupazione di urgenza preordinato all'espropriazione tanto nella disciplina della legge 25.6.1865, n. 2359, quanto nelle successive, non richiede la contestuale determinazione della relativa indennità che può avvenire successivamente insieme alla liquidazione dell'indennità espropriativa; pertanto la mancata determinazione dell'indennità nel decreto di occupazione di urgenza non rende illegittimo il relativo provvedimento.

Estratto: «Si può pertanto passare al terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 71 e 72 della legge 25/6/1865, n. 2359, in relazione all'art. 23 della legge 3.1.1978, n. 1, nel testo modificato dall'art. 7 della legge 29.7.1980, n. 385 e dall'art. 5 del d.l. 23. 1.1982, n. 9; eccesso di potere per illogicità assoluta; violazione dei principi in materia di occupazione di urgenza).Anche detto motivo si appalesa privo di pregio atteso che per consolidata giurisprudenza il decreto di occupazione di urgenza preordinato all'espropriazione tanto nella disciplina della legge 25.6.1865, n. 2359, quanto nelle successive, non richiede la contestuale determinazione della relativa indennità che può avvenire successivamente insieme alla liquidazione dell'indennità espropriativa; pertanto la mancata determinazione dell'indennità di esproprio nel decreto di occupazione di urgenza non rende illegittimo il relativo provvedimento (vd. Cons.di St. sez. IV, 25.3.2003, n. 1545; nello stesso senso anche Cons. di St. sez.IV, 22.9.2003, n. 5395).»

TAR TOSCANA, SEZIONE I n.214 del 12/02/2007 - Relatore: Eleonora Di Santo - Presidente: Giovanni Vacirca

Sintesi: Come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa è legittimo il provvedimento di occupazione d'urgenza di un immobile che non contenga la determinazione della relativa indennità, potendo quest'ultima essere determinata successivamente, atteso che la situazione d'urgenza e la durata temporanea, che caratterizzano l'istituto, giustificano che l'immissione in possesso possa prescindere dalla contestuale determinazione dell'indennizzo.

Estratto: «Quanto al terzo motivo – in relazione al quale, contrariamente a quanto eccepito dall'Amministrazione resistente, sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo per le medesime ragioni indicate con riferimento al motivo precedente - con cui i ricorrenti censurano l'ordinanza di occupazione 30 maggio 1988 n. 207 perché nulla avrebbe disposto in merito all'indennità di occupazione d'urgenza, si osserva, come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, che è legittimo il provvedimento di occupazione d'urgenza di un immobile che non contenga la determinazione della relativa indennità, potendo quest'ultima essere determinata successivamente, atteso che la situazione d'urgenza e la durata temporanea, che caratterizzano l'istituto, giustificano che l'immissione in possesso possa prescindere dalla contestuale determinazione dell'indennizzo; ove, poi, l'adozione del successivo provvedimento di determinazione dell'indennità dovesse tardare, ciò potrebbe costituire, semmai, lesione del diritto soggettivo alla liquidazione dell'indennizzo e

giustificare l'esercizio di un'azione risarcitoria (cfr., Cons. St., sez. IV, 21 giugno 1988 n. 545; TAR Campania, Napoli, sez. V, 3 dicembre 2001 n. 5144).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.2411 del 28/04/2006 - Relatore: Salvatore Cacace - Presidente: Lucio Venturini

Sintesi: Il decreto di occupazione d'urgenza non richiede, ai fini della sua legittimità, la contestuale determinazione dell'indennità, che può invece essere contenuta in un atto distinto e successivo; ciò trova infatti giustificazione nelle stesse ragioni di urgenza e nella durata temporanea dell'atto in questione.

Estratto: «Circa le censure prospettate avverso il decreto di occupazione d'urgenza, una volta escluse l'illegittimità derivata in ragione della constatata infondatezza delle doglianze fatte valere avverso l'atto presupposto ed esclusa altresì la sussistenza della dedotta violazione dell'art. 27 della legge n. 142/1990 e dell'art. 7 della legge n. 241/1990 (per le considerazioni sopra esposte rispettivamente ai punti 5.1 e 5.2), da respingere è pure la censura di eccesso di potere per pretesa mancanza dei presupposti, fondata sul rilievo "che la spesa relativa alla realizzazione del progetto di cui si discute risale a nove anni addietro (e non è mai stata modificata) e che la spesa per le espropriazioni (anch'essa mai aggiornata) sottostima enormemente la spesa per le medesime" (pag. 11 mem. cost.).Così come, infatti, non costituisce requisito di validità e/o di legittimità di un decreto di esproprio l'avvenuta effettiva corresponsione dell'indennità di espropriazione e neppure la previa determinazione dell'indennità definitiva (C.d.S., sez. IV, 7 settembre 2000, n. 4703), così che la asserita mancata previsione nel quadro finanziario dell'opera da eseguire della giusta indennità di espropriazione e la dedotta insufficienza di quella offerta dal concessionario dei lavori non può costituire in alcun modo vizio invalidante la procedura espropriativa (Cons. St., IV, 27 maggio 2002, n. 2909), analogamente, quanto al problema della carenza di copertura finanziaria, o addirittura della stessa previsione, della spesa occorrente per il pagamento delle indennità di occupazione, è sufficiente rilevare che il decreto di occupazione d'urgenza non richiede, ai fini della sua legittimità, la contestuale determinazione dell'indennità, che può invece essere contenuta in un atto distinto e successivo (C.d.S., sez. IV, 10 aprile 1998, n. 562); ciò trova infatti giustificazione nelle stesse ragioni di urgenza e nella durata temporanea dell'atto in questione (Cons. St., IV, n. 2909/2002, cit.).»

TAR BASILICATA n.69 del 06/02/2006 - Relatore: Giuseppe Buscicchio - Presidente: Antonio Camozzi

Sintesi: La determinazione dell'indennità di occupazione d'urgenza può essere effettuata in epoca successiva al provvedimento di occupazione che quindi può legittimamente limitarsi solo a prevederla.

Estratto: «la determinazione dell'indennità di occupazione d'urgenza può essere effettuata in epoca successiva al provvedimento di occupazione che quindi può legittimamente limitarsi solo a prevederla, come appunto è avvenuto nel caso di specie.»

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n.677 del 17/10/2005 - Relatore: Raffaele Maria De Lipsi - Presidente: Giuseppe Barbagallo

decreto di occupazione d'urgenza. Inoltre non sussiste un obbligo di particolare motivazione in ordine ai provvedimenti di proroga della occupazione d'urgenza, essendo sufficiente la prospettazione della necessità di avere a disposizione un maggiore tempo per il perfezionamento della procedura espropriativa, coerentemente del resto con il principio secondo cui il carattere latamente discrezionale della fissazione del termine massimo di occupazione del bene soggetto ad esproprio esonera l'amministrazione procedente dal dovere di una specifica motivazione" (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5520);»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.5684 del 07/03/2017 - Relatore: Maria Giovanna Concetta Sambito - Presidente: Maria Cristina Giancola

Sintesi: Le proroghe dei termini di cui alle L. 1 marzo 1985, n. 42, L. 29 febbraio 1988, n. 47, L. 20 maggio 1991, n. 158 vanno riferite, con effetto retroattivo, oltre i confini segnati ai termini di scadenza delle sole occupazioni d'urgenza, e dunque, anche, al termine per l'emissione del decreto di esproprio, essendo diversamente inconcepibile il legittimo perdurare di un regime occupatorio temporaneo senza il corrispondente slittamento dei termini utili per l'emissione del decreto definitivo di esproprio.

Estratto: «7. La ritenuta tempestività del decreto di espropriazione è conforme al principio affermato da questa Corte (Cass. SU n. 2630 del 2006, Cass. n. 10394 del 2012; n. 11481 del 2016) secondo cui, ai sensi della L. 1 agosto 2002, n. 166, art. 4 le proroghe dei termini di cui alle L. 1 marzo 1985, n. 42, L. 29 febbraio 1988, n. 47, L. 20 maggio 1991, n. 158 vanno riferite, con effetto retroattivo, oltre i confini segnati ai termini di scadenza delle sole occupazioni d'urgenza, e dunque, anche, al termine per l'emissione del decreto di esproprio, essendo diversamente inconcepibile il legittimo perdurare di un regime occupatorio temporaneo senza il corrispondente slittamento dei termini utili per l'emissione del decreto definitivo di esproprio.»

OCCUPAZIONE --> DURATA OCCUPAZIONE --> PROROGA --> LIMITI

TAR LOMBARDIA, SEZIONE III MILANO n.2461 del 22/12/2017 - Relatore: Alberto Di Mario - Presidente: Ugo Di Benedetto

Sintesi: La proroga dell'occupazione temporanea tardiva, in quanto adottata decorsi i termini del provvedimento precedente, è possibile (infatti non esiste per l'occupazione temporanea di aree non destinate all'esproprio il principio della prorogabilità solo entro i limiti temporali stabiliti dalla legge, scaduti i quali si verifica la decadenza del potere espropriativo, tanto è vero che tali aree non vengono dichiarate di pubblica utilità), ma si risolve in un atto di rinnovazione procedimentale. Infatti per principio generale, la proroga è riferibile soltanto ai provvedimenti ad "efficacia durevole" e presuppone che gli effetti del provvedimento originario non siano definitivamente esauriti. Dopo la cessazione degli effetti dell'atto, l'Amministrazione può sempre ravvisare l'opportunità di adottare una determinazione di contenuto identico, destinata a produrre effetti in un diverso e successivo ambito temporale. In tali eventualità, però, si tratta della "rinnovazione" del provvedimento originario, caratterizzata dalla necessaria ripetizione di tutte le fasi

procedimentali e dalla completa rivalutazione di tutte le circostanze di fatto e di diritto rilevanti, e dei diversi interessi coinvolti.

Estratto: «Dall'esame degli atti risulta che la proroga dell'occupazione temporanea è stata adottata decorsi i termini del provvedimento precedente. In merito la giurisprudenza ha chiarito che la proroga tardiva è un atto di rinnovazione procedimentale. Infatti per principio generale, la proroga - e la correlata semplificazione procedimentale e istruttoria - è riferibile soltanto ai provvedimenti ad "efficacia durevole" e presuppone che gli effetti del provvedimento originario non siano definitivamente esauriti. Dopo la cessazione degli effetti dell'atto, l'Amministrazione può sempre ravvisare l'opportunità di adottare una determinazione di contenuto identico, destinata a produrre effetti in un diverso e successivo ambito temporale. In tali eventualità, però, si tratta della "rinnovazione" del provvedimento originario, caratterizzata dalla necessaria ripetizione di tutte le fasi procedimentali e dalla completa rivalutazione di tutte le circostanze di fatto e di diritto rilevanti, attuata mediante un'adeguata ponderazione dei diversi interessi pubblici e privati coinvolti (Consiglio di Stato Sez. V, sentenza 18 settembre 2008, n. 4498). Infatti non esiste per l'occupazione temporanea di aree non destinate all'esproprio il principio della prorogabilità solo entro i limiti temporali stabiliti dalla legge, scaduti i quali si verifica la decadenza del potere espropriativo, tanto è vero che tali aree non vengono dichiarate di pubblica utilità. In merito la giurisprudenza (Consiglio di Giustizia Amministrativa, Sez. Giurisdizionale - Sentenza 2 marzo 2007 n. 92) ha chiarito che «il detto articolo 49 è inserito nel capo XI (Occupazione temporanea) sotto la rubrica "L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio", e non nell'articolo 22 bis dello stesso testo, riguardante l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio. Ciò è indice della corretta delimitazione dell'istituto che qui ci occupa, non preordinato all'espropriazione, e quindi bisognoso di essere sostenuto da presupposti e condizioni diverse da quelle proprie di quest'ultimo istituto». Per le occupazioni di aree non destinate all'esproprio l'art. 49 del DPR 327/01 riproduce le procedure relative all'esecuzione del decreto di esproprio, secondo lo schema proprio della requisizione temporanea ex art. 7 l. 20.03.1865 n. 2248 all. E, e prevede la garanzia della temporaneità dell'occupazione. Deve escludersi inoltre che l'occupazione temporanea sia divenuta illegittima per la mancata reiterazione degli atti di immissione in possesso del fondo in quanto si tratta di atti successivi di cui, nel caso di specie, non era necessaria la reiterazione, trattandosi delle stesse aree già apprese. Per quanto attiene poi alla motivazione del provvedimento la giurisprudenza ha affermato che l'art. 49 del DPR 32701 è norma limita la discrezionalità della amministrazione procedente, statuendo che alla occupazione temporanea di aree si possa far luogo solo in caso di bisogno effettivo della cui ricorrenza l'Amministrazione procedente deve evidentemente - onde evitare che la disposizione in esame venga sistematicamente disapplicata - dare conto nella motivazione del provvedimento che dispone la occupazione temporanea (TAR Puglia - Bari, Sez. III - Sentenza 17 dicembre 2008 n. 2891). In merito l'amministrazione ha evidenziato che la proroga si rendeva necessaria, su richiesta delle società che avevano realizzato i lavori, per sgomberare il cantiere e per tale ragione è stato previsto un termine breve di proroga. In merito la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VI - sent. 15 luglio 2013 n. 3787) ha affermato che nel determinare l'area da occupare per le esigenze temporanee del cantiere, l'ente procedente è titolare del potere di valutare con ampia discrezionalità le concrete necessità operative, secondo quanto prevede l'art. 49 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. Nel caso concreto non risulta una differenza temporale tra l'esecuzione dei lavori e la proroga

dell'occupazione tale da far ritenere che la proroga dell'occupazione costituisca un'operazione abusiva volta a far ottenere alle ditte che hanno svolto i lavori benefici dalla disponibilità del fondo ulteriori rispetto a quello di abbandonare le aree solo dopo aver completato anche le opere minori ed in modo ordinato.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.2888 del 28/06/2016 - Relatore: Nicola Russo -
Presidente: Riccardo Virgilio

Sintesi: L'art. 20, comma 2, della L. n. 865/1971 stabilisce che l'occupazione di urgenza delle aree da espropriare "può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione del possesso". La giurisprudenza di legittimità ha qualificato tale termine come perentorio e non prorogabile e tale conclusione è facilmente evincibile dal chiaro dato letterale: l'art. 20 parla di "protrazione" del termine, lasciando intendere che l'amministrazione può sì prorogarlo, ma solo fino al raggiungimento del limite massimo dei cinque anni.

Estratto: «In primo luogo deve essere confermata l'illegittimità della proroga del termine di occupazione di urgenza delle aree, motivo questo (secondo motivo del ricorso introduttivo) giustamente ritenuto dal giudice di primo grado avente carattere assorbente. Correttamente, infatti, il TAR, dopo aver precisato che la norma risulta applicabile a tutte le espropriazioni, sia di competenza regionale che di competenza statale, ha ritenuto che il termine previsto dall'art. 20, comma 2, della L. n. 865/1971 (applicabile *ratione temporis* al caso in esame) fosse un termine perentorio e non suscettibile di proroga. Ed, inverosimilmente, il citato art. 20, comma 2, della L. n. 865/1971 stabilisce che l'occupazione di urgenza delle aree da espropriare "può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione del possesso". La giurisprudenza di legittimità (cfr. *ex multis* Cass. Civ., sez. un. 27 maggio 2009 n. 12245; Cass. Civ., sez. I, 7 dicembre 1990 n. 11733) ha qualificato tale termine come perentorio e non prorogabile e tale conclusione è facilmente evincibile dal chiaro dato letterale: l'art. 20 parla di "protrazione" del termine, lasciando intendere che l'amministrazione può sì prorogarlo, ma solo fino al raggiungimento del limite massimo dei cinque anni. Alla qualificazione, inoltre, come perentorio del termine di occupazione di urgenza concorrono anche ragioni di carattere teleologico che il TAR ha correttamente evidenziato. L'occupazione d'urgenza è un istituto volto ad ovviare a situazioni di carattere impellente e, pertanto, deve essere contenuta entro precisi limiti di tempo, anche considerando che la compressione del diritto di proprietà del privato non può durare per un tempo eccessivamente lungo, dovendo questa risolversi, entro un conveniente periodo, o nella restituzione del bene ovvero nella emissione di un formale decreto di espropriazione. E il Legislatore ha ritenuto a tal fine ragionevole come termine massimo quello di cinque anni. Conclusione ulteriormente suffragata dal raffronto strutturale della norma de qua con altre disposizioni in cui il legislatore mostra di considerare come non prorogabili i termini legislativi di efficacia dell'occupazione d'urgenza: l'art. 73, comma primo, della legge 25 gennaio 1865 n. 2359 stabiliva che le occupazioni temporanee non potevano "in nessun caso" essere protratte oltre il termine di due anni; ed inoltre quando si è avvertita la necessità di concedere termini di efficacia più ampi rispetto a quello ordinario di cinque anni, ciò è avvenuto mediante l'intervento legislativo (cfr. art. 5, della legge 29 luglio 1980, n. 385; art. 1, comma 5 bis, del d.l. 22 dicembre 1984, n. 901; art. 14 del d.l. 29 dicembre 1987, n. 534, art. 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158). Ed, infine, il TAR ha correttamente rilevato che non può essere condivisibile l'opinione secondo la quale l'occupazione d'urgenza può comunque avere

validità temporale corrispondente a quella della dichiarazione di pubblica utilità; sicché una volta che questa venga prorogata oltre il termine di cinque anni anche alla prima può essere conferita durata superiore a tale limite. Invero, come chiarito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, la funzione della dichiarazione di pubblica utilità "...è di creare un vincolo di indisponibilità sugli immobili da essa incisi, nonché di consentire all'espropriante l'apprensione dell'immobile privato con gli appositi strumenti previsti dalla legge (decreto di esproprio, di occupazione, contratto di cessione ecc), ma non anche quella di sostituire detti istituti, nonché di costituire titolo per l'apprensione o il godimento (sine die) di un bene altrui" (cfr. Cass. Civ. sez. un., n. 12245/2009 cit.); e considerata la differenza funzionale fra provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità e provvedimento di occupazione di urgenza ben si comprende come non necessariamente la durata temporale di efficacia del primo debba corrispondere a quella del secondo.»

TAR PIEMONTE, SEZIONE II n.139 del 11/02/2011 - Relatore: Manuela Sinigoi - Presidente: Vincenzo Salamone

Sintesi: Illegittima è la proroga dell'occupazione d'urgenza per il periodo eccedente il quinquennio.

Estratto: «Invero, l'art. 20, comma 2, della legge n. 865/1971, cui deve essere fatto riferimento in forza del disposto di cui all'art. 57, comma 1, del d.p.r. 327/2001, stabilisce espressamente che "L'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione del possesso". Nel caso di specie, l'immissione in possesso è avvenuta il 6 agosto 2002 e, dunque, a tale data deve aver luogo per individuare il termine finale massimo del periodo di occupazione legittima, conseguendone che la proroga dell'occupazione temporanea e d'urgenza sino al 31 dicembre 2007 deve ritenersi, per il periodo eccedente il quinquennio, illegittimamente disposta e, dunque, illecitamente protrattasi per il periodo compreso tra la scadenza del quinquennio (6 agosto 2007) e la conclusione (legittima) della procedura espropriativa con l'emissione del definitivo provvedimento ablativo (20 settembre 2007). La legittima espropriazione del bene nel frattempo intervenuta, preclusiva alla restituzione del bene avanzata, induce, quindi, il Collegio a valutare la sussistenza degli elementi normativamente previsti dall'ordinamento per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, del pari azionato dal ricorrente. Quanto all'elemento oggettivo dell'illiceità della condotta dell'Amministrazione, lo stesso, come poc'anzi evidenziato, deve ritenersi insito nello stesso fatto materiale del protrarsi dello spossessamento subito dal ricorrente in assenza di un valido titolo legittimante, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, viene certamente in rilievo la colpa della P.A. procedente, intesa come colpa dell'apparato, concretantesi, in punto di fatto, nella negligente gestione della procedura d'occupazione temporanea e d'urgenza, prorogata per un tempo eccedente quello massimo espressamente consentito dalla legge. Le considerazioni svolte inducono, dunque, il Collegio ad accogliere la domanda di risarcimento del danno formulata dal ricorrente, provvedendo, conseguentemente, a stabilire i criteri di quantificazione del danno risarcibile ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., non risultando al riguardo alcuna espressa opposizione delle parti. In particolare, dovrà farsi riferimento alla mancata utilizzazione dell'immobile per il periodo di illegittima occupazione a decorrere dal 6 agosto 2007 e fino alla data del decreto

d'esproprio e, per quanto concerne i criteri per la fissazione della somma da corrispondere, ritiene questo giudice di assumere a riferimento il valore locativo di mercato del bene occupato alla data di cessazione dell'occupazione legittima, di anno in anno rivalutato sino al deposito della presente sentenza, atteso che, trattandosi di debito di valore, la liquidazione del danno avviene con la sentenza che condanna al suo risarcimento. Inoltre, sulla somma progressivamente rivalutata (ovvero, "anno per anno" incrementata nominalmente in base agli indici ISTAT) andranno corrisposti anche gli interessi, a titolo di lucro cessante, decorrenti dalla data dell'illecito e fino alla liquidazione con la presente sentenza; interessi aventi natura compensativa del nocumento finanziario subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo (Cass. I, 31.3.2008, n. 8378; TAR Lazio II bis, 18.1.2008, 363, Cass. I, 5.5.2005, n. 9361). Infine, dal momento della notifica della sentenza e sino al saldo, saranno ancora dovuti interessi legali corrispettivi ex art. 1282 c.c., in quanto il debito risarcitorio da debito di valore si converte in debito di valuta (Cass. Sez. Un. 17.2.1995, n. 1712; Cass. 17.11.1998, n. 11571).»

TAR ABRUZZO n.473 del 07/11/2009 - Relatore: Alberto Tramaglini - Presidente: Michele Perrelli

Sintesi: È legittima la proroga dell'occupazione d'urgenza a condizione che ciò avvenga entro il limite massimo di cinque anni previsto dall'art. 20 della legge n. 865/1971 (applicabile razione temporis).

Estratto: «Richiamando le argomentazioni della richiamata decisione il collegio osserva in proposito: - è infondato il primo motivo atteso che l'art. 20, comma 2, della legge n. 865 del 1971, applicabile razione temporis alla fattispecie in esame, dispone che l'occupazione d'urgenza delle aree da espropriare può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso da parte dell'amministrazione espropriante. Orbene, poiché la presa di possesso dei terreni espropriati è avvenuta in data 23 gennaio 2001, l'atto di proroga risulta conforme alla suesposta disciplina posto che la sua efficacia temporale rientra nel suddetto termine di 5 anni previsto quale limite massimo per l'occupazione d'urgenza. Emerge, infatti, dalla impugnata deliberazione che la data di scadenza della proroga è fissata per il 23 gennaio 2006, termine coincidente con lo scadere del suddetto periodo quinquennale, iniziato a decorrere con la presa di possesso. La facoltà di procedere ad una proroga dei periodi di occupazione è, del resto, ammessa da un pacifico insegnamento giurisprudenziale, che ha più volte ribadito la possibilità, per l'amministrazione espropriante, di prorogare i termini previsti negli atti di occupazione d'urgenza a condizione che ciò avvenga entro il limite massimo di cinque anni previsto dall'art. 20 della legge n. 865/1971 (cfr. TAR Marche n. 77/1999);»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.29786 del 19/12/2008 - Relatore: Salvatore Salvago - Presidente: Donato Plenteda

Sintesi: I decreti di occupazione temporanea che hanno autorizzato la detenzione dei fondi espropriati per la durata massima di legge di 5 anni (ex L. n. 865 del 1971, art. 20) sono, per tale ragione, insuscettibili di proroga.

legittima solo il possesso delle aree interessate, per cui venendo meno tale possesso (e nella specie detta situazione è cessata per l'evento innanzi ricordato) le aree, liberate da qualsiasi occupazione, ritornano automaticamente nella disponibilità dei proprietari. Non si comprende pertanto quale danno abbiano subito i ricorrenti per l'asserita ma non provata indisponibilità delle particelle 902 e 903, aventi – è bene ricordarlo – destinazione agricola.»

OCCUPAZIONE --> RESTITUZIONE --> FORMA

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.2359 del 12/06/2020 - Relatore: Fabio Maffei -
Presidente: Maria Abbruzzese

Sintesi: Per la riconsegna del bene non si richiedono particolari formalità, ma deve comunque trovare applicazione la normativa contenuta negli artt. 1140 e segg. cod. civ., secondo cui, per la perdita del possesso materiale del bene nel caso di detenzione qualificata, occorre quanto meno che venga esteriorizzato, da chiari ed inequivoci segni, l'"animus derelinquendi".

Estratto: «Il Collegio deve evidenziare che l'obbligo di restituire il cespite occupato era stato espressamente assunto dall'amministrazione resistente in ragione di quanto convenuto con l'originario accordo, ribadendo tale impegno con il successivo patto integrativo sottoscritto in data 25 novembre 2013, così da non residuare alcun margine di valutazione discrezionale a posteriori, essendosi la discrezionalità già consumata "ex ante", mercé l'autovincolo che l'Amministrazione aveva accettato, trasformandolo in vincolo contrattuale, con la stipula della predetta convenzione. Al riguardo è opportuno osservare che la scadenza di un atto o di un provvedimento che a qualsiasi titolo abbia consentito l'occupazione di un bene da parte di un soggetto diverso dal proprietario determina, a far data dalla scadenza del termine previsto, l'occupazione di fatto del bene stesso, essendo necessario, per far cessare l'occupazione, un atto di riconsegna del bene al proprietario, in mancanza del quale l'occupazione permane e, in quanto illegittima, costituisce fonte di responsabilità. Difatti, la detenzione qualificata dell'area (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 132/1992; Cass. Civ. Sez. I, n. 10686/2005, Cass. Civ., Sez. I, n. 2952/2003) da parte del soggetto, per effetto di un provvedimento amministrativo ovvero di una convenzione conclusa con il privato, si trasforma, a seguito della scadenza del termine di efficacia del provvedimento stesso, in detenzione "sine titulo"; ciò determina il sorgere in capo al soggetto stesso di un obbligo di restituzione del bene al legittimo proprietario. Per la riconsegna del bene non si richiedono particolari formalità (Cass. Civ., Sez. I, n. 2952/2003), ma deve comunque trovare applicazione la normativa contenuta negli artt. 1140 e segg. cod. civ., secondo cui, per la perdita del possesso materiale del bene nel caso di detenzione qualificata, occorre quanto meno che venga esteriorizzato, da chiari ed inequivoci segni, l'"animus derelinquendi". In altri termini, l'obbligo di restituzione, previa riduzione in pristino stato, opera anche nel caso in cui l'occupazione dell'amministrazione sia stata, ab origine, legittima. In realtà, la resistente, prima occupando il bene in forza dell'accordo raggiunto con la società ricorrente e poi non provvedendo alla sua restituzione previa riduzione in pristino, ha finito per porre in essere un illecito permanente (consistente nell'aver privato illegittimamente la ricorrente della disponibilità del fondo a partire dalla scadenza del termine di occupazione convenuto nell'accordo stipulato inter partes), in violazione degli obblighi civilistici, che impongono al

soggetto che detiene un bene "sine titulo" di provvedere all'immediata riconsegna del bene stesso al proprietario. Dunque, risultando priva di idoneo titolo legittimante, l'occupazione dei terreni di proprietà dell'odierna ricorrente, dalla scadenza del termine stabilito nell'accordo inter partes e a tutt'oggi, va considerata sine titulo, sicché, essendosi l'Arcadis limitata esclusivamente ad affermare, senza allegare alcuna prova, l'avvenuta intenzione di rinnovare il procedimento espropriativo, deve essere accolta la relativa domanda di restituzione, con la conseguente condanna della resistente alla restituzione del cespite, libero e sgombero da persone e cose, e con riduzione in pristino delle opere sullo stesso realizzate in seguito alla illegittima protrazione della sua detenzione, entro il termine, che si ritiene congruo, di tre mesi dalla comunicazione ovvero notificazione della presente sentenza.»

TAR PUGLIA, SEZIONE II BARI n.166 del 04/02/2020 - Relatore: Donatella Testini - Presidente: Giuseppina Adamo

Sintesi: Se è pur vero che, ai fini della riconsegna dell'area, non sono richieste le formalità previste per l'occupazione (redazione di apposito verbale di immissione in possesso redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni), atteso che esse sono contemplate avuto riguardo agli specifici effetti che il Legislatore collega all'immissione nel possesso dell'immobile (mantenimento dell'efficacia del decreto, decorrenza dell'indennità di occupazione, etc.), tuttavia deve comunque trovare applicazione la normativa contenuta negli art. 1140 e seguenti del codice civile. Per la perdita del possesso materiale dell'immobile nel caso di detenzione qualificata, perciò, occorre quanto meno che venga esteriorizzato, da chiari ed inequivoci segni, l'animus derelinquendi.

Estratto: «3.2 La parte ricorrente assume poi (secondo motivo di ricorso: cfr. sub II.2 della parte narrativa) che, nella fattispecie, non sarebbe intervenuta la realizzazione dell'opera; rilevando, inoltre, la carenza di possesso del bene da parte dell'Amministrazione al momento dell'adozione del provvedimento. Nell'escludere che, ai fini dell'adozione del provvedimento di acquisizione sanante, sia necessaria una "irreversibile trasformazione del suolo", essendo sufficiente che all'area oggetto di potere ablatorio sia stata arrecata una modificazione in ragione dell'esecuzione anche parziale dell'opera che renda comunque inequivocabile ed effettiva, sebbene futura, la destinazione dell'opera, vanno parimenti escluse le conseguenze che ne trae la sig.ra -OMISSIS-. In particolare sostiene che- non sarebbe configurabile l'utilizzazione del bene da parte del Comune, in quanto l'interessata ne avrebbe (ri)acquisito il possesso dal 2013;- in difetto dell'esercizio di un'azione di reintegrazione, da parte dell'Ente, preordinata alla (ri)acquisizione del possesso del bene, il Comune avrebbe perduto l'utilizzo del suolo: con essa, sarebbe venuto meno un presupposto indefettibilmente coordinato alla legittima esercitabilità del potere ex art. 42-bis. Va in proposito osservato che, se è pur vero che, ai fini della riconsegna dell'area, non sono richieste le formalità previste per l'occupazione (redazione di apposito verbale di immissione in possesso redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni), atteso che esse sono contemplate avuto riguardo agli specifici effetti che il Legislatore collega all'immissione nel possesso dell'immobile (mantenimento dell'efficacia del decreto, decorrenza dell'indennità di occupazione, etc.), tuttavia deve comunque trovare applicazione la normativa contenuta negli art. 1140 e seguenti del codice

civile. Per la perdita del possesso materiale dell'immobile nel caso di detenzione qualificata, perciò, occorre quanto meno che venga esteriorizzato, da chiari ed inequivoci segni, l'animus derelinquendi. Nel caso di specie, non si riscontrano agli atti del procedimento elementi che consentano di ritenere che l'Amministrazione procedente abbia in alcun modo dato emersione al proprio animus derelinquendi. Si deve perciò necessariamente inferire che l'occupazione illegittima si sia protratta sino alla data odierna, non essendo la parte ricorrente rientrata nel formale possesso del bene, in difetto di manifestata volontà in tal senso ad opera dell'interinale possessore. Tale dato è confermato dal fatto che l'intimata Amministrazione ha invece manifestato un diverso animus concretizzatosi nell'espressa opposizione alla restituzione del suolo nell'ambito dei giudizi civili e amministrativi inter partes pendenti.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.2861 del 14/05/2018 - Relatore: Fabio Taormina - Presidente: Filippo Patroni Griffi

Sintesi: Per la riconsegna dell'area occupata non sono richieste le medesime formalità previste per l'occupazione, ma occorre quanto meno che venga esteriorizzato, da chiari ed inequivoci segni, l'animus derelinquendi.

Estratto: «per la necessità di un atto dimostrativo dell'animus derelinquendi da parte dell'Amministrazione, si veda Cons. Stato, sez. IV n. 4755 del 13.10.2017, nonché Cass. Civ., Sez. I, n. 2952/2003: “ per la riconsegna dell'area non sono richieste le formalità previste per l'occupazione -redazione di apposito verbale di immissione in possesso redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni, atteso che esse sono contemplate avuto riguardo agli specifici effetti che il legislatore collega all'immissione nel possesso dell'immobile -mantenimento dell'efficacia del decreto, decorrenza dell'indennità di occupazione, etc.-, ma deve comunque trovare applicazione la normativa contenuta negli art. 1140 e segg. cod. civ., secondo la quale, per la perdita del possesso materiale dell'immobile nel caso di detenzione qualificata, occorre quanto meno che venga esteriorizzato, da chiari ed inequivoci segni, l'animus derelinquendi”);»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4755 del 13/10/2017 - Relatore: Fabio Taormina - Presidente: Paolo Troiano

Sintesi: Per la riconsegna dell'area occupata in eccesso rispetto a quanto effettivamente espropriato non sono richieste le formalità previste per l'occupazione (redazione di apposito verbale di immissione in possesso redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni), atteso che esse sono contemplate avuto riguardo agli specifici effetti che il legislatore collega all'immissione nel possesso dell'immobile, ma deve comunque trovare applicazione la normativa contenuta negli art. 1140 e segg. cod. civ., secondo la quale, per la perdita del possesso materiale dell'immobile nel caso di detenzione qualificata, occorre quanto meno che venga esteriorizzato, da chiari ed inequivoci segni, l'animus derelinquendi.

Estratto: «c) il decreto di espropriazione fu notificato alla parte odierna appellante in corso di causa (il 12 marzo 2014, nel corso del processo di primo grado, con nota recante data 11 marzo 2014) e non è stato depositato, né allegato agli atti del presente procedimento alcun

verbale di riconsegna delle aree inizialmente occupate e non trasformate, né risulta dagli atti di causa che l'Amministrazione abbia altrimenti esternato aliunde la propria volontà di restituire ai proprietari il compendio di mq 159 ab initio occupato, ma non ricompreso nel decreto di esproprio;d) stabilisce in proposito la giurisprudenza civile (Cass. Civ., Sez. I, n. 10866/1999 Cass. Civ., Sez. I, n. 2952/2003) che, per la riconsegna dell'area non sono richieste le formalità previste per l'occupazione (redazione di apposito verbale di immissione in possesso redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni), atteso che esse sono contemplate avuto riguardo agli specifici effetti che il legislatore collega all'immissione nel possesso dell'immobile (mantenimento dell'efficacia del decreto, decorrenza dell'indennità di occupazione, etc.), ma deve comunque trovare applicazione la normativa contenuta negli art. 1140 e segg. cod. civ., secondo la quale, per la perdita del possesso materiale dell'immobile nel caso di detenzione qualificata, occorre quanto meno che venga esteriorizzato, da chiari ed inequivoci segni, l'animus derelinquendi; anche la giurisprudenza amministrativa di primo grado condivide tale approdo (T.A.R. Catania, -Sicilia-, sez. II, 14/giugno 2013, n. 1790);e) nel caso di specie, non si riscontrano agli atti del procedimento elementi che consentano di ritenere che l'Amministrazione procedente abbia esteriorizzato in alcun modo il proprio animus derelinquendi, e pertanto da quanto affermato non può che discendere che – quanto ai 159 mq di terreno inizialmente occupati, non trasformati, e non ricompresi nel decreto di esproprio, l'occupazione illegittima sia proseguita sino alla data odierna, non essendone mai la parte appellante rientrata nel materiale possesso.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.3063 del 07/06/2017 - Relatore: Paolo Marotta - Presidente: Pierluigi Russo

Sintesi: L'annullamento o la revoca del provvedimento di occupazione non produce un automatico effetto restitutorio, essendo necessario il compimento di un atto formale e materiale di riconsegna finalizzato a restituire il possesso dell'immobile occupato, senza che la casuale coincidenza nella stessa persona di custode del bene e proprietario valga ad escludere la necessità di un esplicito comportamento di dismissione dell'occupazione, non essendo la cessazione del ruolo di custode e la reimmissione del proprietario in possesso effetti automatici della revoca.

Estratto: «Nell'ambito del giudizio restitutorio/risarcitorio istaurato dai ricorrenti davanti al giudice ordinario, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 27 marzo 2013 n. 7659, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello (che aveva respinto le domande ivi azionate), evidenziando che il possesso non è stato mai restituito ai legittimi proprietari, rinviando alla Corte d'Appello per la quantificazione dei danni subiti dai proprietari in relazione al mancato utilizzo degli immobili.Orbene, neppure in questa sede il Comune di Napoli ha fornito la dimostrazione i ricorrenti dopo la occupazione del fabbricato sono stati reimmessi nel possesso dello stesso (è evidente che l'annullamento del provvedimento di occupazione non produce un automatico effetto restitutorio, essendo necessario il compimento di atti formali e materiali finalizzati a restituire il possesso dell'immobile illegittimamente occupato).Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, la revoca dell'ordinanza di occupazione d'urgenza di un'area non fa venir meno l'occupazione di fatto della stessa da parte della p.a. per far cessare la quale è pertanto necessario un atto di riconsegna del bene al proprietario, in mancanza del quale l'occupazione è illegittima e fonte di responsabilità

per la p.a. occupante, senza che la causale coincidenza nella stessa persona di custode del bene e proprietario valga ad escludere la necessità di un esplicito comportamento di dismissione dell'occupazione, non essendo non essendo la cessazione del ruolo di custode e la reimmersione del proprietario in possesso effetti automatici della revoca (cfr. Cassazione civile, sez. I, 1 ottobre 1999 n. 10866). Nel caso di specie, non avendo l'amministrazione resistente documentato (come era suo onere, in base al principio di vicinanza o di riferibilità della prova) la restituzione del possesso agli odierni ricorrenti la diffida formulata nei confronti dei ricorrenti per l'esecuzione di opere di messa in sicurezza della facciata del fabbricato risulta priva di fondamento giuridico, dovendo ritenersi che i ricorrenti non siano stati reimmessi nel possesso degli immobili occupati, a seguito dell'annullamento del provvedimento di occupazione, e che conseguentemente non abbiano la disponibilità materiale degli stessi.»

TAR TOSCANA, SEZIONE I n.873 del 19/05/2016 - Relatore: Gianluca Bellucci - Presidente: Armando Pozzi

Sintesi: La notifica del provvedimento di occupazione d'urgenza, la conseguente formale immissione in possesso e l'inclusione del terreno in un compendio interessato dalla dichiarazione di pubblica utilità concorrono a determinare, in capo al privato, una situazione di fatto di perdita della disponibilità del bene destinata a protrarsi fintantoché non intervenga una determinazione espressa dell'Ente di segno contrario o una pronuncia dell'Autorità giudiziaria che è stata adita ai fini della restituzione materiale del bene. È quindi escluso che alla mancata trasformazione dell'area occupata ed alla infruttuosa scadenza del decreto di occupazione consegua la reintegrazione automatica del possesso del proprietario privato.

Sintesi: L'avvenuta notifica del decreto di occupazione, il verbale di immissione in possesso, la pregressa declaratoria di pubblica utilità e l'intercorsa scadenza del decreto stesso senza avvio dei lavori determinano la pendenza di un procedimento che deve concludersi necessariamente, anche ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, con una determinazione espressa: con un atto ricognitivo della rinuncia all'esecuzione dei lavori preordinato alla restituzione del bene o, in alternativa, con la reiterazione del provvedimento di occupazione e l'adozione del decreto di esproprio. In difetto di tale determinazione si verifica una situazione di incertezza in cui permane, di fatto, la detenzione del terreno in capo all'amministrazione, quale soggetto che ha avuto accesso coattivo allo stesso.

Estratto: «Il Comune resistente ha eccepito al riguardo che le aree di proprietà dei ricorrenti, ricadenti nel lotto n. 3, non sono state trasformate, e che rispetto ad esse non avrebbe ragione di essere la domanda di restituzione, in quanto la scadenza del termine finale dell'occupazione d'urgenza avrebbe di per sé determinato il loro rientro nella piena disponibilità dei privati proprietari. Il Collegio, premesso che per il lotto 3 il PEEP prevedeva una edificazione corrispondente a 9.106 metri cubi e che tale previsione è rimasta inattuata (si veda la pagina 11 della relazione del CTU nel giudizio instaurato innanzi alla Corte di Appello di Firenze, costituente il documento n. 5 depositato in giudizio dai deducenti), osserva che, a fronte dell'apprensione materiale del bene da parte del Comune ad esito di decreto di occupazione d'urgenza, la mancata trasformazione dell'area non ne determina un

all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento". Questa disposizione comprova l'assunto per cui non si rende necessario fare ulteriori comunicazioni nel corso della procedura, essendo prevista la possibilità, da parte del soggetto interessato, di prendere visione degli atti del procedimento (del quale abbia comunque appreso l'inizio) e di presentare, conseguentemente, memorie scritte e documenti; il lamentato ritardo nella occupazione dei fondi rispetto al momento iniziale della procedura espropriativa – e la correlativa lamentata lesione dell'interesse dei ricorrenti - non abbisognava di una particolare motivazione perché – come si è visto - non risultavano superati i termini di inizio ed ultimazione dei lavori fissati ex art. 68 della legge regionale n. 14 del 2002: in questo contesto il referto giustificativo addotto – difficoltà di natura tecnico-amministrative – ancorché obbiettivamente stringato, appare idoneo; va soggiunto – risolutivamente - che nel gravato decreto n. 10 del 23.8. 2005 è stata richiamata la deliberazione consiliare n. 92 del 5.8.2005, che aveva - motivatamente - prorogato il termine di ultimazione delle espropriazioni al 26.9.2006; pertanto, i deducenti si sarebbero dovuti gravare – semmai – contro questa deliberazione;»

**PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO -->
OCCUPAZIONE --> RINNOVO DECRETO OCCUPAZIONE**

TAR TOSCANA, SEZIONE III n.1812 del 22/04/2005 - Relatore: Saverio Romano - Presidente: Eugenio Lazzeri

Sintesi: Il provvedimento di rinnovo del decreto di occupazione d'urgenza non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Estratto: «Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostenendosi che il provvedimento di rinnovo del decreto di occupazione d'urgenza doveva essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. Il motivo è palesemente infondato. Com'è noto, per giurisprudenza consolidata, le garanzie procedurali, previste dagli artt. 7 e 8 l. 241/90, non riguardano la fase del procedimento volto all'occupazione d'urgenza laddove esse siano state osservate nella fase del procedimento che si conclude con l'atto recante la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere previste. Nella specie, l'osservanza delle garanzie invocate dal ricorrente è stata accertata in occasione delle verifiche di legittimità del precedente decreto di occupazione d'urgenza, né rileva, sotto il profilo in esame, che l'atto sia stato rinnovato a seguito del superamento del termine di efficacia del decreto stesso.»

**PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO -->
OCCUPAZIONE --> TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO**

TAR LIGURIA, SEZIONE I n.10244 del 03/11/2010 - Relatore: Paolo Peruggia - Presidente: Santo Balba

Sintesi: È il procedimento di dichiarazione di pubblica utilità a dover essere garantito dal punto di vista della partecipazione, e non anche un atto consequenziale ad esso quale (nel caso di specie) il decreto di occupazione temporanea.

Estratto: «con il quinto motivo si lamenta l'omessa comunicazione dalla fase di avvio dei procedimenti che avrebbero dovuto condurre all'adozione dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità e di occupazione d'urgenza; il tribunale condivide l'orientamento giurisprudenziale che ritiene che sia il procedimento di dichiarazione di pubblica utilità a dover essere garantito dal punto di vista della partecipazione, e non anche un atto consequenziale ad esso quale è quello impugnato;»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.6912 del 24/11/2009 - Relatore: Paolo Severini - Presidente: Luigi Antonio Esposito

Sintesi: L'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e, successivamente, l'avvenuta approvazione dello stesso, ai sensi degli art. 16 e 17 D.P.R. n. 327 del 2001, sussiste esclusivamente nei confronti dei proprietari dei terreni da espropriare o asservire, e non già dei titolari delle aree da sottoporre ad occupazione temporanea ai sensi dell'art. 49 D.P.R. n. 327 del 2001.

Estratto: «Il provvedimento, impugnato nell'atto introduttivo del giudizio, è costituito, essenzialmente, dal decreto di occupazione temporanea e d'urgenza, prot. n. 13351 del 30.07.08, a firma congiunta dei Responsabili del Servizio n. 3 e del Settore III – Tecnico e Tecnico Manutentivo – del Comune di Montella, emesso ai sensi dell'art. 49 del d. P. R. 327/2001, consistente nell'occupazione temporanea – per mesi sei – del giardino, circostante il “Palazzo Capone” di Montella (parte del quale immobile, originariamente destinata ad essiccatoio, era stata, da tempo, occupata dal ricorrente, che ne aveva rivendicato, in giudizio, l'acquisto della proprietà, per usucapione), occupazione disposta al fine dell'esecuzione, da parte del Comune, dei lavori di “completamento e risanamento conservativo integrato” della prefata consistenza immobiliare. La disciplina legislativa di riferimento è, dunque, rappresentata dall'art. 49 del citato T. U. Espr., intitolato: “L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio”, a tenore del quale: “L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti. Al proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea. Al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità”. Tanto premesso, la prima doglianza, sollevata nel ricorso introduttivo, impinge nell'omissione, da parte dell'Amministrazione, delle garanzie partecipative, previste dall'art. 7 della l. 241/90. Secondo il ricorrente, infatti, egli avrebbe dovuto esser notiziato, dalla P. A.,

dell'avvio dell'iter finalizzato all'occupazione de qua, e, in particolare, "dei presupposti procedimenti" (id est, nella specie, della delibera di G. C., n. 115 dell'11.07.08, d'approvazione del piano particellare dell'occupazione temporanea in oggetto). La censura è smentita dall'orientamento, espresso nella massima che segue: "L'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e, successivamente, la avvenuta approvazione dello stesso, ai sensi degli art. 16 e 17 d. P. R. n. 327 del 2001, sussiste esclusivamente nei confronti dei proprietari dei terreni da espropriare o asservire, e non già dei titolari delle aree da sottoporre ad occupazione temporanea ai sensi dell'art. 49 d. P. R. n. 327 del 2001" (T. A. R. Puglia Bari, sez. III, 17 dicembre 2008, n. 2891).»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.1342 del 29/06/2009 - Relatore: Mara Bertagnolli -
Presidente: Giorgio Calderoni

Sintesi: In ipotesi in cui la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera sia finalizzata alla sola occupazione temporanea, la partecipazione dei proprietari dei terreni interessati non può consentire di formulare osservazioni attinenti alla localizzazione dell'opera all'interno di altre proprietà, ma soltanto censurare la scelta di occupare i propri terreni anziché altri, la durata dell'occupazione, la mancata considerazione delle esigenze di garantire l'accesso alla proprietà privata e tutti gli altri aspetti connessi alle modalità con cui l'occupazione va ad incidere sulla sua proprietà.

Estratto: «Del resto, essendo la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera finalizzata alla sola occupazione, l'eventuale partecipazione che gli fosse stata garantita anche con riferimento alla prima fase dei lavori, non avrebbe comunque potuto consentire al ricorrente di formulare osservazioni attinenti alla localizzazione dell'opera. In altre parole il proprietario avrebbe potuto sempre e soltanto censurare la scelta di occupare i propri terreni anziché altri, la durata dell'occupazione, la mancata considerazione delle esigenze di garantire l'accesso alla proprietà privata e tutti gli altri aspetti connessi alle modalità con cui l'occupazione sarebbe andata ad incidere sulla sua proprietà, ma non anche la localizzazione del manufatto all'interno della proprietà ferroviaria.»

TAR PUGLIA, SEZIONE III BARI n.2891 del 17/12/2008 - Relatore: Roberta Ravasio -
Presidente: Amedeo Urbano

Sintesi: L'art. 16 D.P.R. n. 327/2001 impone, al fine dell'approvazione del progetto definitivo, solo il deposito del piano particellare delle aree ad espropriare, e non anche delle aree soggette ad occupazione temporanea.

Sintesi: Alla luce degli artt. 16 e 17 DPR 327/2001, non sussiste l'obbligo di comunicare, ai proprietari delle aree soggette ad occupazione temporanea, l'avvio del procedimento finalizzato all'approvazione dell'opera pubblica o l'avvenuta approvazione del progetto definitivo.

Estratto: «Si deve precisare che allo stato attuale della legislazione, non si può affermare che sussista un obbligo, per la amministrazione che procede alla realizzazione di un'opera pubblica, di depositare, già al momento in cui sottopone il progetto per la approvazione definitiva e per la dichiarazione di pubblica utilità, l'elenco dei terreni soggetti ad